

La legislazione corrente prevede che il fascicolo sanitario, la cartella clinica o la documentazione sanitaria di un paziente deceduto **possano essere richiesti dai parenti che ne esercitano il diritto riconosciuto**.

Secondo il Codice Civile, può richiedere la cartella clinica di un defunto **soltanto un suo legittimario e, nello specifico: il coniuge; i figli naturali o adottivi; gli ascendenti (in mancanza dei parenti sopraccitati); i discendenti dei figli naturali o legittimi in mancanza dei figli e del coniuge); gli eredi testamentari. La richiesta può essere fatta anche disgiuntamente.**

Nel caso di paziente minore di età, la copia della cartella clinica, o di altra documentazione sanitaria, può venire richiesta da uno od ambedue i genitori aventi responsabilità genitoriale non sussistendo la decadenza dalla responsabilità di cui all'art 330 c.c., dietro specifica richiesta e previa autocertificazione del relativo status.

Nel caso di minori in condizioni particolari si procede come segue:

- se i genitori sono separati o divorziati, la documentazione sanitaria può essere richiesta disgiuntamente da entrambi i genitori;
- se il minore, ai sensi della L.184/83, è affidato temporaneamente ad altre persone, a comunità, ai servizi sociali territoriali, gli affidatari, oltreché i genitori biologici, possono chiedere copia della documentazione sanitaria esibendo il provvedimento di affidamento del minore da parte dell'autorità giudiziaria o del Tribunale per i Minorenni ovvero la dichiarazione di affidamento sottoscritta dai genitori, a meno che vi siano limitazioni specifiche da parte del giudice;
- se i genitori sono decaduti dalla responsabilità genitoriale (ex art. 330 c.c.), non hanno diritto né ad ottenere copia della cartella né ad essere informati sulle condizioni di salute del figlio;
- se entrambi i genitori sono deceduti o se per altra causa non possono esercitare la potestà, il tutore nominato può chiedere copia della documentazione sanitaria previa esibizione del decreto del giudice tutelare o autocertificazione del relativo status;
- se il minore è adottato o è stato dichiarato adottabile dal Tribunale dei Minori, i genitori biologici non hanno diritto ad ottenere copia della documentazione sanitaria dei figli né ad essere informati circa le condizioni di salute dei medesimi. In tal caso si distinguono due fattispecie:

1.se il minore è in stato di affidamento preadottivo, la documentazione sanitaria può essere richiesta e rilasciata al soggetto affidatario, previa esibizione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente;

2.se il minore è adottato, nel caso in cui nella documentazione sanitaria richiesta risultasse la paternità o la maternità originaria, questa, a garanzia del segreto d'ufficio, non potrà essere portata a conoscenza di nessuno, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.

3.Qualora sussistano fattispecie di reato e siano in corso attività istruttorie da parte dell'Autorità Giudiziaria il rilascio è subordinato all'autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.

Direzione Medica